



Decreto Dirigenziale n. 78 del 01/09/2017

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema

U.O.D. 6 - Valutazioni Ambientali

Oggetto dell'Atto:

PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE RELATIVO AL PROGETTO DI "MODIFICA DI UN IMPIANTO DI GESTIONE RIFIUTI SITO NEL COMUNE DI CASORIA (NA) IN LOC. S. MARIA LA STELLA" PROPOSTO DALLA MAES S.R.L. - CUP 7904.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.G.R.C. n. 686 del 06/12/2016, pubblicata sul BURC n. 87 del 19/12/2016, è stata revocata la D.G.R.C. n. 683 del 8 ottobre 2010 (che, a sua volta, revocava la precedente D.G.R. n. 916 del 14/07/2005) e sono state individuate le *Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Campania*;
- c. che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, pubblicata sul BURC n. 33 del 30/05/2011, sono stati approvati gli *"Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania"*;
- d. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011, pubblicata sul BURC n. 54 del 16/08/2011, è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2009"*, successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- e. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - e.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - e.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- f. che con Regolamento n.12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012 e s.m.i., è stato approvato il nuovo ordinamento e che, con D.G.R.C. n. 488 del 31/10/2013, pubblicata sul BURC n. 62 del 12/11/2013 e s.m.i., le competenze in materia di VIA-VAS-VI del Settore 02 dell'AGC 05 sono state assegnate alla U.O.D. 52.05.07, a seguito di D.G.R.C. n. 619 del 08/11/2016 denominata U.O.D. 50.06.06;
- g. che con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013, pubblicata sul BURC n. 15 del 11/02/2013, è stato modificato ed integrato il Disciplinare prevedendo nell'ambito della Commissione una sezione ordinaria e una sezione speciale dedicata agli impianti eolici di potenza superiore ad 1 MW ed inoltre che le nomine dei componenti la Commissione vengano effettuate ogni ventiquattro mesi e non possano essere confermate alla scadenza, fatta salva la conferma delle nomine dei componenti individuati in ragione del loro Ufficio;
- h. che con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto "Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: modifiche Decreto Presidente Giunta n. 62 del 10/04/2015 - Disposizioni transitorie" pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);
- i. che con D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016, pubblicata sul BURC n. 6 del 01/02/2016, e successiva D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016, pubblicata sul BURC n. 16 del 09/03/2016 è stata confermata l'istituzione della Commissione preposta alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), alla Valutazione di Incidenza (VI) e alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla D.G.R.C. n. 406/2011 e al D.P.G.R. n. 62/2015;

- j. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011 e ss.mm.ii., è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla "short list" di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- k. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la "short list" del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- l. che con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che " *nelle more dell'adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015*";
- m. che al punto 3 del deliberato della citata D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto che " *nelle more dell'adozione delle iniziative di cui al punto 1., che le istruttorie di competenza della UOD Valutazioni Ambientali possano essere assegnate, oltre che al personale in servizio presso la citata UOD, al personale all'attualità iscritto alla short list di cui al DD 554/2011 e che ha maturato una adeguata esperienza istruttoria negli ultimi due anni, nonché ad altro personale regionale in servizio presso le Autorità di Bacino regionali, previa accordi con le stesse*";

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 545804 del 05/08/2016 contrassegnata con CUP 7904, la MAES S.r.l., con sede nel Comune di Casoria (NA) alla Via XXV aprile 12, ha trasmesso istanza di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto di " *Modifica di un impianto di gestione rifiuti sito nel comune di Casoria (NA) in loc. S. Maria la Stella*";
- b. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata dalla U.O.D. 06 Valutazioni Ambientali della Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema al gruppo istruttore costituito dal dr. Francesco Del Piano e dalla dr.ssa Anna Danisi, iscritti alla "short list" di cui al citato D.D. n. 648/2011;
- c. che, su specifica richiesta prot. reg. n. 681295 del 19/10/2016, la MAES S.r.l. ha trasmesso integrazioni acquisite al prot. reg. n. 726366 del 08/11/2016;

RILEVATO:

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 04/07/2017, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo, si è espressa come di seguito testualmente riportato:
"decide di esprimere parere favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale con le seguenti prescrizioni:
 1. *Provvedere ad effettuare le operazioni di carico e scarico di materiali all'interno di locali chiusi al fine di minimizzare l'impatto acustico derivante da questa fase di lavorazione e la propagazione del rumore verso l'esterno e verso i vicini ricettori sensibili.*
 2. *Provvedere all'esecuzione di una campagna di monitoraggio acustico post-operam da effettuare sia in prossimità dei ricettori sensibili più vicino all'impianto sia in prossimità della recinzione aziendale ed all'esterno della stessa.*
 3. *Prevedere l'adozione di opportune misure di mitigazione qualora i limiti dovessero essere superati si valuti la necessità di un intervento di insonorizzazione delle strutture e/o dei macchinari da impiegare al fine di far rientrare i livelli di rumore all'interno dei limiti di legge;*
 4. *Ripetere il monitoraggio del rumore con frequenza annuale inoltrando gli esiti all'ARPAC territorialmente competente. In aggiunta ai controlli periodici, si prescrivono nuove indagini fonometriche ogni qual volta saranno effettuate modifiche sostanziali all'interno dell'impianto,*

- soprattutto se riguardanti l'aggiunta di apparecchiature o macchinari che, nelle varie fasi delle lavorazioni, risultano essere potenziali sorgenti di rumore;
5. Provvedere a rispettare gli orari di lavoro limitando l'attività alle sole ore diurne avendo cura di effettuare le lavorazioni più rumorose all'interno di locali chiusi per minimizzare la propagazione verso l'esterno del rumore da esse derivante;
 6. Adottare tutte le modalità di conduzione dell'impianto atte al contenimento delle emissioni diffuse e odori molesti, in particolare presso i ricettori più vicini;
 7. Rispettare i TVL/TWA (limiti su 8 ore) e TLV/STEL (limiti a breve termine), emessi dalla ACGIH previsti per gli ambienti di lavoro;
 8. Provvedere ad effettuare le operazioni di carico e scarico dei materiali sempre all'interno di locali chiusi al fine di minimizzare la possibile produzione di polveri diffuse e la loro conseguente propagazione ai ricettori sensibili più prossimi all'impianto;
 9. prevedere in prossimità dell'area di conferimento iniziale, l'impiego di una linea di ugelli nebulizzatori ad acqua per l'abbattimento delle polveri diffuse generate dalle operazioni di carico e scarico;
 10. Provvedere a dotare i cassoni di stoccaggio posti sul piazzale di idonei sistemi di copertura al fine di proteggerne il contenuto dagli agenti atmosferici ed impedire che l'azione del vento possa trasportare polveri diffuse in facciata ai ricettori sensibili più prossimi all'impianto;
 11. I sistemi di abbattimento delle emissioni diffuse devono essere tenuti in continua e costante efficienza;
 12. Provvedere all'esecuzione di una campagna di monitoraggio delle polveri diffuse post-operam in prossimità dei ricettori sensibili più vicino all'impianto nel raggio di almeno 100 metri dall'impianto. I controlli dovranno essere effettuati a diverse distanze per valutare la concentrazione di polveri diffuse riscontrabili a distanza di 0 metri (in prossimità della recinzione aziendale ed all'esterno della stessa), 10 metri, 20 metri, 50 metri e 100 metri. Prevedere l'adozione di opportune misure di mitigazione qualora i limiti dovessero essere superati e ripetere il monitoraggio con frequenza annuale inoltrando gli esiti all'ARPAC territorialmente competente;
 13. I metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
 14. In aggiunta ai controlli periodici, si prescrivono nuove indagini ogni qual volta saranno effettuate modifiche sostanziali all'interno dell'impianto, soprattutto se riguardanti l'aggiunta di apparecchiature o macchinari che, nelle varie fasi delle lavorazioni, risultano essere impiagati in area esterna;
 15. Provvedere all'esecuzione di una campagna di campionamenti periodici delle acque di scarico finalizzati alla verifica del rispetto dei limiti prescritti dalla normativa vigente in materia (Tabella 4 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/06). I controlli analitici dovranno essere effettuati almeno una volta all'anno. Si sottolinea il divieto categorico di conseguire il rispetto dei limiti di accettabilità mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Gli esiti delle indagini andranno trasmessi tempestivamente all'Ufficio Tecnico Comunale e all'ARPAC territorialmente competente;
 16. Provvedere a contenere i valori di tutte le emissioni prodotte nei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia e provvedere all'annotazione dei dati in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'Allegato VI alla Parte quinta del D.Lgs.n.152/06 e s.m.i.;
 17. Provvedere allo smaltimento di eventuali fanghi prodotti dagli impianti di depurazione in osservanza delle norme in materia di rifiuti e all'invio all'Ufficio Tecnico Comunale di tutta la documentazione comprovante lo smaltimento degli stessi;
 18. Provvedere a tenere sempre agibili ed accessibili alle autorità preposte i punti stabiliti per il controllo degli scarichi idrici. Inoltre si prescrive di ottemperare alla comunicazione tempestiva di guasti o difetti dell'impianto di depurazione e/o delle condotte fino al punto di recapito finale degli scarichi idrici;
 19. Provvedere al rispetto del ciclo produttivo e all'impiego delle tecnologie indicate nella relazione tecnica;

20. *Relativamente alla gestione di tutti i rifiuti da avviare a recupero R4 (appartenenti sia allo Schema di flusso 3 (metalli ferrosi) che allo Schema di flusso 4 (metalli non ferrosi)), limitare il quantitativo totale in ingresso a 9.000 tonnellate/anno (30 tonnellate/giorno);*
 21. *Relativamente alla gestione dei rifiuti pericolosi avere cura di limitare a 50 tonnellate lo stoccaggio massimo contemporaneo;*
 22. *Lo stoccaggio dei rifiuti prodotti deve avvenire in adoperando appositi contenitori e/o aree dedicate, identificati con etichette, targhe o contrassegni ben visibili per dimensioni e collocazione e deve avvenire esclusivamente nell'ambito delle zone individuate dal proponente;*
 23. *Il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti (deposito temporaneo), deve essere effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 183 del DLgs 152/2006 lettera bb) punti da 1) a 5);*
 24. *Nelle zone di deposito dei rifiuti deve essere presa ogni precauzione al fine di garantire uno stoccaggio ordinato, prevedendo un'organizzazione dei contenitori dei rifiuti idonea a consentire una sufficiente movimentazione dei rifiuti stessi e un facile accesso in tali zone di stoccaggio;*
 25. *devono essere mantenute in efficienza, nel tempo, le impermeabilizzazioni della pavimentazione, delle canalette e dei pozzetti di raccolta degli eventuali sversamenti su tutte le aree interessate dal deposito e dalla movimentazione dei rifiuti, nonché del sistema di raccolta delle acque meteoriche;*
 26. *Il capannone per lo stoccaggio deve essere attrezzato per fronteggiare eventuali emergenze e per contenere i rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente;*
 27. *Deve essere evitato il pericolo di incendi e prevista la presenza di dispositivi antincendio di primo intervento, fatto salvo quanto espressamente prescritto in materia dai Vigili del Fuoco, nonché osservata ogni altra norma in materia di sicurezza, in particolare, quanto prescritto dal D.Lgs. 81/08 e smi;*
 28. *L'impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni esterne, alla rete fognaria, alla vasca di raccolta, in modo da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente;*
 29. *Verificare periodicamente lo stato di usura dei mezzi operativi intervenendo prontamente qualora il deterioramento di parti di essi provochi un incremento della rumorosità ambientale";*
- b. che l'esito della Commissione del 04/07/2017 - così come sopra riportato - è stato comunicato al proponente MAES S.r.l. con nota prot. reg. n. 518998 del 28/07/2017;
- c. che la MAES S.r.l. ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 683/2010, mediante bonifico del 22/07/2016, agli atti della U.O.D. 06 Valutazioni Ambientali della Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

VISTI:

- la L. n. 241/1990 e s.m.i;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 33/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 439/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 62/2015;
- il D.P.G.R.C. n. 204/2017;
- la D.G.R.C. n. 683/2010;
- la D.G.R.C. n. 211/2011;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 63/2013;
- la D.G.R.C. n. 488/2013 e ss.mm.ii.;

- la D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016;
- la D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016;
- la D.G.R.C. n. 619/2016;
- la D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016;
- i D.D. n. 554/2011 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica compiuta dal gruppo istruttore e dell'istruttoria amministrativa compiuta dalla U.O.D. 06 Valutazioni Ambientali della Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema,

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** esprimere parere favorevole di compatibilità ambientale, su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 04/07/2017, per il progetto "*Modifica di un impianto di gestione rifiuti sito nel comune di Casoria (NA) in loc. S. Maria la Stella*", proposto dalla MAES S.r.l., con sede nel Comune di Casoria (NA) alla Via XXV aprile 12, con le seguenti prescrizioni:
 - 1.1 Provvedere ad effettuare le operazioni di carico e scarico di materiali all'interno di locali chiusi al fine di minimizzare l'impatto acustico derivante da questa fase di lavorazione e la propagazione del rumore verso l'esterno e verso i vicini ricettori sensibili.
 - 1.2 Provvedere all'esecuzione di una campagna di monitoraggio acustico post-operam da effettuare sia in prossimità dei ricettori sensibili più vicino all'impianto sia in prossimità della recinzione aziendale ed all'esterno della stessa.
 - 1.3 Prevedere l'adozione di opportune misure di mitigazione qualora i limiti dovessero essere superati si valuti la necessità di un intervento di insonorizzazione delle strutture e/o dei macchinari da impiegare al fine di far rientrare i livelli di rumore all'interno dei limiti di legge;
 - 1.4 Ripetere il monitoraggio del rumore con frequenza annuale inoltrando gli esiti all'ARPAC territorialmente competente. In aggiunta ai controlli periodici, si prescrivono nuove indagini fonometriche ogni qual volta saranno effettuate modifiche sostanziali all'interno dell'impianto, soprattutto se riguardanti l'aggiunta di apparecchiature o macchinari che, nelle varie fasi delle lavorazioni, risultano essere potenziali sorgenti di rumore;
 - 1.5 Provvedere a rispettare gli orari di lavoro limitando l'attività alle sole ore diurne avendo cura di effettuare le lavorazioni più rumorose all'interno di locali chiusi per minimizzare la propagazione verso l'esterno del rumore da esse derivante;
 - 1.6 Adottare tutte le modalità di conduzione dell'impianto atte al contenimento delle emissioni diffuse e odori molesti, in particolare presso i ricettori più vicini;
 - 1.7 Rispettare i TVL/TWA (limiti su 8 ore) e TLV/STEL (limiti a breve termine), emessi dalla ACGIH previsti per gli ambienti di lavoro;
 - 1.8 Provvedere ad effettuare le operazioni di carico e scarico dei materiali sempre all'interno di locali chiusi al fine di minimizzare la possibile produzione di polveri diffuse e la loro conseguente propagazione ai ricettori sensibili più prossimi all'impianto;
 - 1.9 prevedere in prossimità dell'area di conferimento iniziale, l'impiego di una linea di ugelli nebulizzatori ad acqua per l'abbattimento delle polveri diffuse generate dalle operazioni di carico e scarico;
 - 1.10 Provvedere a dotare i cassoni di stoccaggio posti sul piazzale di idonei sistemi di copertura al fine di proteggerne il contenuto dagli agenti atmosferici ed impedire che l'azione del vento possa trasportare polveri diffuse in facciata ai ricettori sensibili più prossimi all'impianto;
 - 1.11 I sistemi di abbattimento delle emissioni diffuse devono essere tenuti in continua e costante efficienza;
 - 1.12 Provvedere all'esecuzione di una campagna di monitoraggio delle polveri diffuse post-operam in prossimità dei ricettori sensibili più vicino all'impianto nel raggio di almeno 100

- metri dall'impianto. I controlli dovranno essere effettuati a diverse distanze per valutare la concentrazione di polveri diffuse riscontrabili a distanza di 0 metri (in prossimità della recinzione aziendale ed all'esterno della stessa), 10 metri, 20 metri, 50 metri e 100 metri. Prevedere l'adozione di opportune misure di mitigazione qualora i limiti dovessero essere superati e ripetere il monitoraggio con frequenza annuale inoltrando gli esiti all'ARPAC territorialmente competente;
- 1.13 I metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
 - 1.14 In aggiunta ai controlli periodici, si prescrivono nuove indagini ogni qual volta saranno effettuate modifiche sostanziali all'interno dell'impianto, soprattutto se riguardanti l'aggiunta di apparecchiature o macchinari che, nelle varie fasi delle lavorazioni, risultano essere impiegati in area esterna;
 - 1.15 Provvedere all'esecuzione di una campagna di campionamenti periodici delle acque di scarico finalizzati alla verifica del rispetto dei limiti prescritti dalla normativa vigente in materia (Tabella 4 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/06). I controlli analitici dovranno essere effettuati almeno una volta all'anno. Si sottolinea il divieto categorico di conseguire il rispetto dei limiti di accettabilità mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Gli esiti delle indagini andranno trasmessi tempestivamente all'Ufficio Tecnico Comunale e all'ARPAC territorialmente competente;
 - 1.16 Provvedere a contenere i valori di tutte le emissioni prodotte nei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia e provvedere all'annotazione dei dati in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'Allegato VI alla Parte quinta del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i.;
 - 1.17 Provvedere allo smaltimento di eventuali fanghi prodotti dagli impianti di depurazione in osservanza delle norme in materia di rifiuti e all'invio all'Ufficio Tecnico Comunale di tutta la documentazione comprovante lo smaltimento degli stessi;
 - 1.18 Provvedere a tenere sempre agibili ed accessibili alle autorità preposte i punti stabiliti per il controllo degli scarichi idrici. Inoltre si prescrive di ottemperare alla comunicazione tempestiva di guasti o difetti dell'impianto di depurazione e/o delle condotte fino al punto di recapito finale degli scarichi idrici;
 - 1.19 Provvedere al rispetto del ciclo produttivo e all'impiego delle tecnologie indicate nella relazione tecnica;
 - 1.20 Relativamente alla gestione di tutti i rifiuti da avviare a recupero R4 (appartenenti sia allo Schema di flusso 3 (metalli ferrosi) che allo Schema di flusso 4 (metalli non ferrosi)), limitare il quantitativo totale in ingresso a 9.000 tonnellate/anno (30 tonnellate/giorno);
 - 1.21 Relativamente alla gestione dei rifiuti pericolosi avere cura di limitare a 50 tonnellate lo stoccaggio massimo contemporaneo;
 - 1.22 Lo stoccaggio dei rifiuti prodotti deve avvenire in adoperando appositi contenitori e/o aree dedicate, identificati con etichette, targhe o contrassegni ben visibili per dimensioni e collocazione e deve avvenire esclusivamente nell'ambito delle zone individuate dal proponente;
 - 1.23 Il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti (deposito temporaneo), deve essere effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 183 del DLgs 152/2006 lettera bb) punti da 1) a 5);
 - 1.24 Nelle zone di deposito dei rifiuti deve essere presa ogni precauzione al fine di garantire uno stoccaggio ordinato, prevedendo un'organizzazione dei contenitori dei rifiuti idonea a consentire una sufficiente movimentazione dei rifiuti stessi e un facile accesso in tali zone di stoccaggio;
 - 1.25 devono essere mantenute in efficienza, nel tempo, le impermeabilizzazioni della pavimentazione, delle canalette e dei pozzetti di raccolta degli eventuali sversamenti su tutte le aree interessate dal deposito e dalla movimentazione dei rifiuti, nonché del sistema di raccolta delle acque meteoriche;

- 1.26 Il capannone per lo stoccaggio deve essere attrezzato per fronteggiare eventuali emergenze e per contenere i rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente;
 - 1.27 Deve essere evitato il pericolo di incendi e prevista la presenza di dispositivi antincendio di primo intervento, fatto salvo quanto espressamente prescritto in materia dai Vigili del Fuoco, nonché osservata ogni altra norma in materia di sicurezza, in particolare, quanto prescritto dal D.Lgs. 81/08 e smi;
 - 1.28 L'impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni esterne, alla rete fognaria, alla vasca di raccolta, in modo da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente;
 - 1.29 Verificare periodicamente lo stato di usura dei mezzi operativi intervenendo prontamente qualora il deterioramento di parti di essi provochi un incremento della rumorosità ambientale.
2. **CHE** l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge e verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del progetto definitivo esaminato, che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.
 3. **CHE** ai sensi dell'art. 26, comma 6 del d.lgs. 152/2006, il progetto in parola dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.
 4. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.
 5. **DI** trasmettere il presente atto:
 - 5.1 al proponente MAES S.r.l.;
 - 5.2 alla Città Metropolitana di Napoli;
 - 5.3 al Comune di Casoria (NA);
 - 5.4 alla UOD 50 06 14 Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli;
 - 5.5 all'ARPAC per i controlli di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
 - 5.6 alla competente U.O.D. 40.01.01 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Avv. Simona Brancaccio